

# Camera Penale di Firenze



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

5 MOZIONE  
presente il 19/10/2019

alle 16.20

BZ M

## Congresso straordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane Taormina, 18-20 ottobre 2019

### Mozione della Camera Penale di Firenze

La sciagurata riforma della prescrizione attuata con legge n.3/2019 consegna l'ordinamento penale all'abisso illiberale di uno Stato autorizzato a mantenere il cittadino sotto lo scacco perpetuo di una pretesa punitiva irrisolta, incombente per un tempo indeterminato sol che sia intervenuto un primo, qual che sia, provvedimento di merito.

Espressione icastica del furore punitivo del giustizialismo legislativo populista, la negazione d'ogni effetto sulla potestà punitiva al decorso del tempo costituisce solo l'ultima, per quanto estrema espressione di una idea distorta del processo penale quale strumento non di accertamento di fatti, ma di irrinunciabile repressione dell'imputato.

Fomentato dalla furia ideologica del castigo penale come insostituibile lavacro espiatorio di una società corrotta, il legislatore populista infligge l'ergastolo processuale ad ogni imputato giudicato in prima istanza, perché nessuno sfugga alla punizione sempre giusta e perciò inevitabile: travolta la presunzione di non colpevolezza, l'imputato è un colpevole in potenza, in attesa solo che si chiuda il circuito formale - e per questo avvertito come insopportabilmente formalista - del procedere rituale.

E' questa la stessa prospettiva ideale nella quale ogni assoluzione è sconfitta, è scandalo insopportabile per la folla che invoca vendetta, perché tradisce la funzione repressiva del processo che a null'altro è servente che alla inevitabile inflizione di condanne: una prospettiva in cui scolora fino a perdersi il senso del processo come strumento razionale di accertamento di fatti individuali, assistito da presidi di garanzia ed informato al principio ultimo del dubbio *pro reo*, cioè dall'idea - esattamente contraria - della sacrificabilità della potestà punitiva collettiva in nome del personalismo, della non strumentalizzabilità della singola vicenda processuale per il perseguimento di ragioni di prevenzione generale.

Disconosciuto il diritto all'oblio ed alla programmazione del proprio tempo esistenziale ad ogni persona comunque incappata in una indagine penale, la riforma cancella la razionalità stessa della punizione: giacché consente (ed anzi esige) di punire a distanze temporali incompatibili con le finalità risocializzanti della pena.

Sterilizzati il tempo dell'impugnazione, la durata del primo grado esonda così fino agli argini amplissimi del termine ultimo e massimo della prescrizione *ante*

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 78 - 50129 FIRENZE - TEL. 055.5001250 FAX 055.5001723

[presidente@camerapenalefirenze.it](mailto:presidente@camerapenalefirenze.it)

[www.camerapenalefirenze.it](http://www.camerapenalefirenze.it)



riforma: così che avremo non solo, domani, giudizi interminabili dopo il primo grado, ma già a breve – e ben prima della concreta entrata in vigore degli effetti dell'abolizione *tout court*, non imminente – indagini e poi giudizi di primo grado riprogrammati temporalmente sull'intero spazio di termini già oggi amplissimi.

Risulteranno così travolti, non in un lontano futuro ma già nel medio periodo, i fondamenti razionali dello stesso accertamento processuale, dilatato fino ad ere temporali incompatibili con la formazione di una prova orale dibattimentale attendibile perché compatibile con la fisiologia della memoria: con l'ulteriore, duplice conseguenza, da una parte dell'exasperazione dei meccanismi cartolari delle contestazioni per il recupero del ricordo, con esiziale depotenziamento della funzione euristica dell'esame incrociato, e dall'altra parte dello svilimento del principio di oralità ed immediatezza del dibattimento, oggi minato nelle fondamenta dalla recente decisione delle Sezioni Unite – essa stessa già integralmente eversiva del principio – sulla rinnovazione della prova orale dinanzi al giudice diverso.

La riforma travolge dunque – immediatamente ed in prospettiva – tutti i cardini liberali di garanzia del sistema penale e processuale penale, con l'entropia distruttiva tipica delle opzioni irrazionali.

Opporsi a questa riforma è dunque non solo necessario: è un preciso obbligo morale.

La guerra per la difesa dei principi del diritto penale liberale e del giusto processo non può arrestarsi, tuttavia, alla battaglia – senza quartiere – perché la riforma non entri in vigore il 1° gennaio del 2020.

Quali che possano essere le soluzioni utili a scongiurare un simile accadimento (l'interlocazione con la politica per l'approvazione di una tempestiva controriforma; la sollecitazione di declaratorie di incostituzionalità; il ricorso ai pronunciamenti della Corte EDU), e quali che saranno i risultati che si potranno ottenere rispetto all'entrata in vigore della riforma mediante l'azione di ferma resistenza che l'avvocatura sta ponendo in campo in questi mesi, resteranno pericolosamente vitali le pulsioni che hanno animato la riforma, e su di esse occorrerà continuare ad operare per far prevalere la razionalità delle garanzie sulla irrazionalità del furore punitivo senza limiti.

La riduzione totemica dell'oggetto della giusta battaglia alla soglia simbolica della data del 1° gennaio sminuirebbe le ragioni profonde della battaglia in difesa dei principi di libertà, che sono – per quanto si è detto sopra – assai più profondamente e radicalmente minacciati.

La stessa difesa della prescrizione come insostituibile 'sanzione' di garanzia per come sino ad oggi disciplinata e conformata, e tuttavia già in precedenza trasfigurata da riforme disorganiche ed irrazionali, dovrà convertirsi in una battaglia anche di medio periodo per la costruzione di una nuova prescrizione come adeguata clausola di effettività di un sistema riordinato attorno a criteri di razionalità.



Combattere per la prescrizione come presidio di garanzia dei principi che ne innervano la ratio non significa soltanto, dunque, combattere strenuamente, oggi e fino al 1° gennaio, perché l'indecente soluzione della sua cancellazione tout court sia a sua volta travolta da una decisione parlamentare eguale e contraria; significa invece proseguire l'azione di testimonianza ideale, e di efficace azione politica, perché dopo - ed indipendentemente dagli esiti di - quella battaglia, la follia del furore giustizialista non prevalga sul complesso valoriale dei principi che rappresentano l'inalienabile identità del nostro Stato di diritto.

Per queste ragioni, il Congresso

invita la Giunta

a proseguire la propria azione politica contro l'abolizione della prescrizione come presidio di garanzia dei principi del sistema penale liberale, anche oltre la data prefigurata di entrata in vigore della riforma della legge n.3/2019, con iniziative che, indipendentemente dagli esiti dell'azione volta ad impedire quella entrata in vigore, puntino al mantenimento, ed eventualmente alla rimodulazione, di tutti gli strumenti normativi idonei ad assicurare l'effettivo rispetto dei principi di garanzia sopra ricordati.

Taormina, 18 ottobre 2019.

Camera Penale di Firenze

*Handwritten signatures and names of various chambers and individuals:*

- Camera Penale di Pinerolo
- ~~CP FRI~~ C.P. SEMP
- Camera Penale di Lucca
- Camera Penale di Prato
- Camera Penale di Pistoia
- Camera penale di Livorno
- Camera penale di Cagliari
- Camera penale di Palermo
- CAMERA PENALE TORINO U. GIURINNO
- CAMERA PENALE DI VERONA
- CAMERA PENALE DI TERNI
- CPLE